

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA,

in composizione monocratica, in persona del Consigliere Valeria Mistretta, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 26090 del registro di Segreteria, proposto dal sig. O. P., nato a Omissis il Omissis, C.F. Omissis, rappresentato e difeso dall'Avvocato Elena PETTINAU (C.F. PTTLNE65D70B354Y; PEC elena.avvpettinau@legalmail.it), presso il cui studio, sito in Cagliari, piazza Gramsci n. 18, è elettivamente domiciliato, contro:

- l'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici - Direzione Generale, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante *pro tempore*
- l'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici - Direzione Provinciale di Oristano, via Dorando Petri, in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

Uditi, nella pubblica udienza del 24 luglio 2024, il difensore del ricorrente, Avvocato Elena PETTINAU, e l'Avvocato Marina OLLA per l'INPS.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

con atto depositato in data 9 gennaio 2024, il signor O. ha presentato ricorso per la declaratoria del diritto alla corretta perequazione del trattamento pensionistico in godimento, stante l'insufficiente adeguamento, con

conseguente violazione dei canoni di proporzionalità e adeguatezza delle pensioni, disposto dall'art. 1, comma 309, della Legge n. 197/2022.

Nell'atto introduttivo del giudizio, il patrocinatore del ricorrente, dopo avere richiamato in modo dettagliato gli adeguamenti previsti per i singoli scaglioni superiori a quattro volte il minimo INPS dalla predetta disposizione, con riferimento al biennio 2023-2024, nonché richiamato il contenuto di diverse sentenze della Corte Costituzionale sulla specifica tematica della perequazione, della pronuncia CEDU del 19 luglio 2018 e dell'ordinanza della Sezione Giurisdizionale Friuli Venezia Giulia n. 6 del 2019, ha rappresentato anche una palese disparità di trattamento rispetto ai dipendenti ancora in servizio, i quali beneficiano dal 1° luglio 2020, se in possesso di un reddito non superiore a una determinata soglia, del taglio del cosiddetto cuneo fiscale contemplato dal D.L. n. 3 del 2020, convertito dalla Legge n. 21 del 2020.

La domanda promossa in via amministrativa dal ricorrente è rimasta senza esito.

In conclusione, nel ricorso si chiede, in via preliminare, di accertare la legittimazione passiva dell'INPS; nel merito, di dichiarare il diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento in godimento a cagione dell'insufficiente adeguamento disposto dall'art. 1, comma 309, della Legge n. 197/2022, con conseguente violazione del diritto a veder rispettati i canoni di proporzionalità e adeguatezza delle pensioni non solo al momento della cessazione dal servizio, ma anche nel proseguo, in relazione ai mutamenti del potere d'acquisto della moneta. E ciò previo rinvio alla Corte Costituzionale per valutare in concreto la denunciata lesione dei principi di cui agli artt. 36 e 38 della Carta fondamentale, ovvero alla Corte di Giustizia Europea, affinché

si pronunci sulla compatibilità della normativa in materia con il principio comunitario di non discriminazione in ambito giuslavoristico (nelle sue diverse declinazioni), unico diritto immediatamente azionabile da un lavoratore - anche in quiescenza - nei confronti del proprio datore di lavoro; oltre accessori del dovuto; vinte le spese.

L'INPS si è costituito in giudizio a ministero degli Avvocati Alessandro DOA, Marina OLLA e Stefania SOTGIA con articolata memoria depositata in Segreteria in data 1° luglio 2024, nella quale ha chiesto il rigetto del ricorso alla luce dei consolidati principi rivenienti dalla Costituzione; con vittoria di spese e competenze, come per legge.

All'udienza odierna l'Avvocato PETTINAU ha dichiarato di prendere atto dell'orientamento della Corte e si è rimesso alla decisione del Giudice.

L'Avvocato OLLA ha confermato le conclusioni e ha richiamato i precedenti della Corte.

Considerato in

DIRITTO

Il ricorso non merita accoglimento.

L'infondatezza dei profili di illegittimità costituzionale prospettati nel ricorso appare manifesta per le motivazioni già illustrate nella recente sentenza di questa Sezione n. 100 del 2024, nella sentenza della Sezione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2024, pienamente condivise da questo Giudice e che si richiamano integralmente, e in varie successive pronunce di numerose altre Sezioni territoriali (cfr., *ex multis*, Sez. Giurisdizionale Lombardia, sent. n. 64 del 2024, Sez. Giurisdizionale Veneto, sent. n. 54 del 2024, Sezione Giurisd. Emilia-Romagna, sent. n. 60 del 2024).

Deve osservarsi, infatti, che la giurisprudenza costituzionale - che ha costantemente ribadito l'importanza della perequazione automatica delle pensioni, trattandosi di strumento utile a garantire nel tempo il rispetto del criterio di adeguatezza, sancito dall'art. 38 secondo comma della Costituzione, e il principio di sufficienza della retribuzione, di cui all'art. 36 della Costituzione - ha, tuttavia, ripetutamente affermato (cfr., *ex multis*, Corte cost. sent. n. 316/2010; sent. n. 234/2020) che detti principi costituzionali non impongono il riconoscimento integrale della rivalutazione a tutti i lavoratori in quiescenza e che il legislatore dispone di un ampio margine di discrezionalità nella definizione delle modalità di attuazione e nella quantificazione dei coefficienti di perequazione.

I parametri di ragionevolezza, alla stregua dei quali risulta possibile valutare la legittimità costituzionale delle scelte operate dal legislatore in materia di perequazione pensionistica, sono stati individuati dalla Corte Costituzionale da un lato nel vincolo della ragionevolezza, che risulta rispettato quando il legislatore persegue un *“progetto di eguaglianza sostanziale, conforme al dettato dell'art. 3 co. 2 Cost.”*, attraverso una disciplina differenziata dei trattamenti di quiescenza in base al loro importo (Corte cost. sentenze n. 234/2020, n. 250/2017 e n. 316/2010), dall'altro nell'individuazione di una esplicita motivazione economico-finanziaria, basata su dati oggettivi, emergenti, per esempio, dalle relazioni tecniche di accompagnamento delle misure legislative (Corte cost. sentenze n. 234/2020 e n. 250/2017).

Deve considerarsi, inoltre, che la giurisprudenza costituzionale ha individuato anche un limite di ordine *temporale*, riferito alla sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, ovvero alla frequente reiterazione

di misure tese a paralizzarlo, le quali *“esporrebbero il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità”* (Corte cost., sentenza n. 316/2010 e sentenza n. 234/2020), precisando, tuttavia, che *“non può ipotizzarsi, di per sé, una sorta di “consumazione” del potere legislativo dovuta all’effettuazione di uno o più interventi riduttivi della perequazione, ma il nuovo ulteriore intervento è comunque legittimo ove risulti conforme ai principi di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza, sulla base di un giudizio non limitato al solo profilo della reiterazione, bensì inclusivo di tutti gli elementi rilevanti”* (Corte cost., sentenza n. 234/2020).

Come già affermato da questa Sezione nella sentenza n. 131/2024, con specifico riguardo alla censura di incostituzionalità delle disposizioni contenute nel comma 309 dell’art. 1 della legge 197/2022, deve osservarsi che la *ratio* della legge di bilancio 2023 è quella di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche registrate e attese per gli anni 2022 e 2023, riconoscendo un incremento percentuale a favore delle pensioni più basse, di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, e l’integrale rivalutazione delle pensioni fino a quattro volte il trattamento minimo, con contestuale modifica del meccanismo di indicizzazione in senso sfavorevole per le pensioni di importo più elevato, con un meccanismo che non appare travalicare quel margine di discrezionalità nella definizione delle modalità di attuazione e nella quantificazione dei coefficienti di perequazione, riconosciuto al legislatore dalla Corte Costituzionale.

Inoltre, dalla lettura della relazione tecnica al disegno della legge di bilancio 2023 emerge che le maggiori economie strutturali conseguite dalle

disposizioni di cui al comma 309 si giustificano e si rendono necessarie in quanto *“concorrono al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, alla progressiva riduzione dell’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e alla progressiva ricostituzione di un adeguato livello di avanzo primario, secondo quanto programmato in relazione al percorso di riduzione del debito pubblico, nel rispetto di un bilanciamento di valori che oltre alle esigenze di finanza pubblica consideri l’adeguatezza e proporzionalità del trattamento pensionistico, tenuto conto sia di quanto previsto dal comma in esame e sia di quanto previsto dal comma 310”*.

Sussiste, pertanto, un’ampia motivazione delle scelte operate dal legislatore, la quale esclude ogni censura di arbitrarietà e irragionevolezza (cfr. Sezione Friuli-Venezia Giulia, sent. n. 11 del 2024).

Nel formulare un integrale rinvio alle argomentazioni esplicitate dalla Sezione Giurisdizionale Friuli Venezia Giulia nella sentenza n. 11 del 18.03.2024, si osserva che l’articolo 1, comma 309, della Legge n. 197 del 2022, da leggere in stretta correlazione con il successivo comma 310, si muove in maniera coerente nel pieno rispetto di un bilanciamento con una pluralità di valori, ugualmente di rango costituzionale, che attengono alla salvaguardia della finanza pubblica complessiva, la quale identifica il vero pilastro della stabilità economica e finanziaria, nell’ottica di assicurare l’equilibrio del bilancio e la sostenibilità del debito nel lungo periodo; del resto, si evidenzia che con la menzionata normativa il legislatore, da un lato, ha garantito la perequazione integrale dei trattamenti non superiori a quattro volte il minimo INPS, che soffrono maggiormente il processo di erosione del potere d’acquisto causato dall’inflazione, e che rappresentano, sul piano numerico, la maggioranza delle

pensioni in pagamento, dall'altro, ha comunque parzialmente tutelato anche gli assegni di importo più elevato, superiori a dieci volte il minimo INPS, assicurando la relativa indicizzazione nella misura del 32%, non certo simbolica o minimale (ex multis Sezione Giurisdizionale Lombardia, Sentenza nr. 64 del 2024, Sezione Giurisdizionale Umbria, Sentenza nr. 20 del 2024, Sezione Giurisdizionale Veneto, Sentenza nr. 54 del 2024).

Si rammenta, inoltre, che le disposizioni di cui al suddetto articolo 1, comma 309, hanno una efficacia limitata al solo biennio 2023 e 2024, così che l'orizzonte temporale individuato dal legislatore è sicuramente breve e transitorio, per cui le norme in rassegna non ledono i richiamati principi enucleati dalla Consulta a garanzia dei trattamenti pensionistici.

Quanto al taglio del cosiddetto cuneo fiscale, infine, il relativo riferimento invocato nel ricorso si rivela inconferente e irrilevante nel contesto in precedenza tratteggiato, considerato che si tratta di una misura introdotta a beneficio dei soli lavoratori ancora in servizio, con reddito non superiore a limiti predefiniti; l'incremento del trattamento retributivo, diretto ovvero indiretto, risponde a esigenze e aspettative del legislatore e della platea dei destinatari assolutamente autonome e distinte rispetto a quelle che attengono alla diversa posizione dei pensionati; in altri termini, non sussiste alcuna connessione tra la dinamica salariale e la perequazione pensionistica, le quali si muovono su piani assolutamente indipendenti e diversi.

In definitiva, la disposizione censurata dal ricorrente appare conforme e aderente ai parametri di ragionevolezza e proporzionalità indicati dalla giurisprudenza costituzionale, con riferimento alla specifica tematica dell'indicizzazione pensionistica. Le medesime ragioni strutturali sopra

delineate escludono anche i profili di illegittimità dedotti dalla difesa del ricorrente, sul piano sovranazionale, sul rilievo assorbente che anche la giurisprudenza consolidata della CEDU non ammette la soppressione integrale e prolungata della perequazione del trattamento pensionistico, ma certo non censura una sua temporanea riduzione ragionevole e adeguata al quadro storico ed economico in cui si inserisce, che rifletta cioè un corretto e oculato bilanciamento tra l'interesse generale della comunità dei cittadini e i diritti fondamentali del singolo individuo (cfr. Sezione giurisdizionale Sardegna n. 135/2024).

In considerazione della novità delle questioni trattate, si ritiene sussistano i presupposti per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, ex art. 31 comma 3, D.lgs. n. 174/2016.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di sessanta giorni dalla data dell'udienza.

Così deciso in Cagliari, nell'udienza del 24 luglio 2024.

Il Giudice monocratico

(f.to digitalmente V. Mistretta)

Depositata in segreteria il 07/10/2024

Il Dirigente

(f.to digitalmente P. Carrus)